

## PROVINCIA DELLA SPEZIA

**Settore: AMBIENTE**

**Servizio: AUTORIZZAZIONE  
INTEGRATA  
AMBIENTALE**

### **DETERMINAZIONE - O R I G I N A L E -**

**Oggetto: Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D. Lgs.n. 59/2005 per impianti esistenti.**

**Società SEPOR Terrestre e Marittima Srl con sede in La Spezia Porto  
Mercantile Molo Garibaldi – Integrazioni e modifiche**

### **IL DIRIGENTE**

Vista la determinazione dirigenziale n° 114 prot. n° 28711 del 22/05/07, con la quale si rilasciava alla Società SEPOR Terrestre e Marittima Srl l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) per l'impianto esistente ubicato in La Spezia Porto Mercantile Molo Garibaldi svolgente attività di eliminazione e recupero rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi identificati al punto 5.1 e 5.3 dell'allegato 1 al D. Lgs 59/05 ed aventi i seguenti codici: NOSE 109.07 – NACE 90 – ISTAT 50.01.

Vista la determinazione dirigenziale n° 61 prot. n° 18105 del 29/04/05, con la quale veniva autorizzata la Società SEPOR Terrestre e Marittima Srl allo svolgimento delle operazioni di trattamento, recupero e miscelazione di rifiuti.

Vista la nota del 17/07/07, con la quale la Società SEPOR Terrestre e Marittima Srl, richiedeva di esplicitare nell'Autorizzazione Integrata Ambientale, la possibilità di effettuare le operazioni di miscelazione per i rifiuti già autorizzati con la determinazione dirigenziale sopraccitata.

Considerato che con stessa nota la Società SEPOR Terrestre e Marittima Srl, comunicava due variazioni gestionali intervenute dopo il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale:

- Modifica del prodotto disemulsionante da AQUALIFE DW 7000 ad un prodotto di composizione chimica analoga e con nome commerciale "DISEMULSIONANTE H".

- I rifiuti derivanti dall'attività dell'azienda saranno smaltiti con codice CER **190813\*** anziché codice CER **190814** come comunicato in fase di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Visto il Decreto Legislativo n°372 del 4.08.1999 recante ad oggetto "Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.

Visto il Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 che ha abrogato il decreto legislativo 4 agosto 1999 n°372 fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 comma 2;

Visto il D.Lgs 267 del 18/08/00;

Visto l'art. 4 del D.Lgs 165 del 09/05/01;

Vista la L.R. 18/99;

Tutto quanto ciò premesso

## **DISPONE**

1) di integrare e modificare la determinazione n° 114 prot. n° 28711 del 22/05/07, di autorizzazione integrata ambientale rilasciata ai sensi del D.Lgs. n. 59/2005, alla Società SEPOR Terrestre e Marittima Srl per gli impianti esistenti ubicati in La Spezia Porto Mercantile Molo Garibaldi, per quanto descritto nelle premesse come segue:

a) si autorizza la Società ad effettuare la miscelazione fra loro delle seguenti tipologie di rifiuti:

01 05 05 \* fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli (pompabili)

01 05 08 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06 (pompabili)

02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia (pompabili)

02 03 01 fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti (pompabili)

02 07 01 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima

03 03 11 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10 (pompabili)

04 02 20 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19 (pompabili)

05 01 03 \*morchie depositate sul fondo dei serbatoi

05 01 06 \*fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature (pompabili)

06 03 14 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13

06 05 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02 (pompabili)

07 03 01 \*soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07 06 01 \*soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

- 08 01 20 sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce
- 08 01 19
- 10 01 21 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20 (pompabili)
- 10 12 13 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti (pompabili)
- 11 01 13 \*rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose
- 12 01 09 \*emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni
- 12 03 01 \*soluzioni acquose di lavaggio
- 13 01 05 \*emulsioni non clorurate
- 13 04 01 \*oli di sentina della navigazione interna
- 13 04 02 \*oli di sentina delle fognature dei moli
- 13 04 03 \*altri oli di sentina della navigazione
- 13 05 06 \*oli prodotti dalla separazione olio/acqua
- 13 05 07 \*acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua
- 13 07 01 \*olio combustibile e carburante diesel
- 13 07 02 \*petrolio
- 13 07 03 \*altri carburanti (comprese le miscele)
- 13 08 02 \*altre emulsioni
- 16 07 08 \*rifiuti contenenti olio
- 19 01 06 \*rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi
- 19 07 03 percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02
- 19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane (pompabili)
- 19 08 12 fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11 (pompabili)
- 19 08 14 fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13 (pompabili)
- 19 09 06 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
- 19 11 03 \*rifiuti liquidi acquosi
- 19 11 06 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05 (pompabili);

- b) di modificare la tabella delle sostanze presenti nel complesso IPPC riportata al punto **1.Descrizione delle attività e del ciclo produttivo** come segue:

Tipo di sostanza	Attività/processo dove si ritrova la sostanza	Quantità annua riferita al 2004	Identificazione (numero CAS o altri riferimenti)	Stato Fisico	Modalità di stoccaggio
DISEMULSIONANTI	separazione per riscaldamento	8,1 t/a	DISEMULSIONANTE H	L	Serbatoio
POLIELETTROLITA	trattamento chimico fisico	1,5 t/a	AQUALITE P -156	S	Serbatoio
CLORURO FERRICO	trattamento chimico fisico	156 t/a	n° CAS 7707-08-0	L	Serbatoio
SODA CAUSTICA	trattamento chimico fisico	243 t/a	n° CAS 1310-73-2	L	Serbatoio
ACIDO SOLFORICO	trattamento chimico fisico	175 t/a	n° CAS 7664-93-9	L	Serbatoio
ACQUA OSSIGENATA	trattamento chimico	40 t/a	n° CAS 7722-84-1	L	Serbatoio

	fisico				
--	--------	--	--	--	--

- c) di modificare la tipologia del rifiuto prodotto dal trattamento chimico-fisico-biologico dell'attività della Società, da rifiuto con codice CER **190814** a rifiuto con codice CER **190813\***
- 2) di mantenere invariate tutte le prescrizioni riportate nella determinazione dirigenziale n° 114 prot. n° 28711 del 22/05/07 di autorizzazione integrata ambientale.
- 3) di consegnare il presente atto al legale rappresentante della Società Sepor Terrestre e Marittima S.r.l., sig. Vittorio Braguzzi, e di darne comunicazione al Sindaco del Comune della Spezia, al Dipartimento Provinciale ARPAL, al Servizio Igiene Pubblica della A.U.S.L. n° 5 della Spezia, all'Autorità Portuale, alla Capitaneria di Porto e alla Regione Liguria.

## INFORMA

La presente determinazione viene posta in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Provincia per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Contro il presente provvedimento è possibile promuovere ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di conoscenza del provvedimento medesimo o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Letto, confermato e sottoscritto anche ai sensi dell'art. 49, comma 1°, T.U.E.L. 267/2000 con contestuale espressione del relativo parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

**Il Dirigente**  
**Ing. Riccardo Serafini**